

CIRCOLARE N. 2



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICI II – IV – VI – XV

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato
Agli Uffici centrali del Bilancio
presso i Ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
e, p.c.
A tutte le Amministrazioni autonome
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica

OGGETTO: Termine della sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 38-sexies, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019): Aggiornamento dei conti economici e patrimoniali del Piano dei conti integrato

1 - Riferimenti normativi, richiamo a precedenti circolari

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalle disposizioni emanate per il completamento della riforma del Bilancio dello Stato, ha disposto l'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di:

- “un sistema integrato di scritture contabili” (o contabilità integrata) “nell’ambito della gestione” attraverso l’affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009);
- un piano dei conti integrato (art. 38-ter), costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, adottato con il [Decreto del Presidente della Repubblica \(DPR\) 12 novembre 2018, n. 140](#) (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018); ad un primo aggiornamento del piano dei

conti operato nel 2020 ne è seguito un secondo, più di recente, che costituisce l'oggetto della presente circolare, come meglio si specificherà più avanti.

L'adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una **sperimentazione** triennale (art. 38-sexies), disciplinata con il [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019](#), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 90 del 16 aprile 2019, che ne ha disposto l'avvio a partire **dall'esercizio 2019**, con una attuazione per fasi successive (art. 1 del citato D.M.).

La sperimentazione è stata successivamente **prolungata fino al 31 dicembre 2022** dall'[articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le istruzioni per lo svolgimento della sperimentazione sono state fornite attraverso Circolari della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale; in particolare si richiamano qui:

- [Circolare RGS del 23 aprile 2019 n. 12](#) contenente istruzioni di carattere generale e tecnico-operative per il primo esercizio di sperimentazione (2019);
- [Circolare RGS del 24 dicembre 2019, n. 36](#) contenente istruzioni per effettuare le scritture di chiusura della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2019 e per avviare la sperimentazione del secondo esercizio (2020);
- [Circolare RGS del 13 gennaio 2021, n. 1](#), contenente istruzioni sul terzo esercizio di sperimentazione (2021), anche in relazione all'avvio del nuovo sistema gestionale di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) denominato "InIt", e sul **primo aggiornamento dei conti economici e patrimoniali del Piano dei conti integrato**, in merito al quale si rinvia al successivo paragrafo 2;
- [Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9](#), avente per oggetto il primo rilascio in esercizio del nuovo sistema informativo integrato InIt, contenente, tra l'altro, importanti indicazioni sulla impostazione e sul funzionamento della contabilità economico-patrimoniale nel nuovo sistema e sul collegamento della stessa con la contabilità finanziaria;
- [Circolare RGS del 13 gennaio 2022, n. 1](#), contenente istruzioni per effettuare le scritture di chiusura della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2021 e per l'avvio del quarto ed ultimo anno di sperimentazione (2022);
- [Circolare RGS del 15 dicembre 2022, n. 44](#), contenente istruzioni per effettuare le scritture di chiusura della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2022, ultimo anno di sperimentazione.

Al termine di ogni anno di sperimentazione, in base a quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in sede di Rendiconto, ha predisposto e trasmesso alla Corte dei Conti un'apposita **relazione annuale** sugli esiti della sperimentazione del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti della sua adozione e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia¹.

La relazione relativa al quarto e ultimo anno di sperimentazione (2022) sarà predisposta in sede di

¹ Le relazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/coint_contabilita_integrata/index.html

Rendiconto 2022, a metà del 2023.

Per quanto riguarda specificamente il piano dei conti integrato, questo è stato **aggiornato una prima volta**, a seguito degli esiti dei primi due anni di sperimentazione, limitatamente ai conti economici e patrimoniali, con il [Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2020](#), pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021.

Di tale aggiornamento si è dato conto nella citata [Circolare RGS del 13 gennaio 2021 n. 1](#), alla quale si rinvia per informazioni di dettaglio.

Il decreto ministeriale, tra le altre cose, ha disposto (articolo 2) la sostituzione integrale del piano dei conti di contabilità analitica dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 con i conti del modulo economico del Piano dei conti, anche al fine di semplificare e rendere convergenti le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del Budget e del rendiconto economico delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera f) e all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009.

2 - Nuovo aggiornamento del Piano dei conti al termine della sperimentazione (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022) – principali novità e indicazioni operative

Successivamente al primo aggiornamento, il già citato [articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), oltre a prolungare di un anno la durata della sperimentazione, ha introdotto una importante semplificazione per i successivi aggiornamenti del piano dei conti di cui al citato D.P.R. n. 140/2018, disponendo che questo possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze *“anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti”*.

Alla fine del 2022, quarto e ultimo anno di sperimentazione, si è reso necessario procedere, con le modalità previste dal citato decreto-legge n. 77 del 2021, **ad un nuovo aggiornamento** del Piano dei conti (in breve, nel prosieguo, anche PdC) tenendo conto degli esiti della sperimentazione rappresentati nelle citate relazioni alla Corte dei Conti, e in considerazione del venire meno, dall'inizio del 2023, del carattere sperimentale del piano dei conti stesso.

Il nuovo aggiornamento è stato quindi disposto con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte e si forniscono prime indicazioni operative per gli operatori contabili delle amministrazioni centrali dello Stato.

NUOVA ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Sulla base degli esiti della sperimentazione, è stato definito un Piano dei Conti economico-patrimoniale costituito da **un unico elenco di conti** articolati in cinque livelli strutturati gerarchicamente e raggruppati nelle seguenti cinque sezioni (articolo 1 del D.M.):

- i) Attivo
- ii) Passivo
- iii) Componenti economiche positive (ricavi/proventi)
- iv) Componenti economiche negative (costi/oneri)
- v) Conti d'ordine.

Di conseguenza, a partire dal 2023:

- le voci del modulo patrimoniale di cui all'allegato 1.2 del citato DPR n. 140 del 2018, successivamente aggiornate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni i), ii) e v) del nuovo PdC economico-patrimoniale;
- le voci del modulo economico di cui all'allegato 1.3 del DPR n. 140 del 2018, successivamente aggiornate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni iii) e iv) del nuovo PdC economico-patrimoniale.

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLE VOCI DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Le principali innovazioni al contenuto delle voci del piano dei conti economico-patrimoniale rispetto all'aggiornamento operato con il citato D.M. del 13 novembre 2020 sui moduli economico e patrimoniale del PdC integrato hanno riguardato:

- una parziale revisione dei conti delle immobilizzazioni dell'attivo patrimoniale, per tenere meglio conto, tra l'altro, della distinzione fra immobili e infrastrutture demaniali e non demaniali;
- una più omogenea classificazione dei conti di debito e di credito, basata principalmente sulla natura delle poste, ulteriormente distinta, in alcuni casi, per categorie di soggetti debitori o creditori dello Stato;
- un allineamento dei conti relativi agli ammortamenti e accantonamenti ai corrispondenti conti dell'attivo patrimoniale;
- una revisione dei conti relativi ai proventi tributari per renderli maggiormente coerenti con la natura economica delle poste, in coerenza con la classificazione delle entrate del bilancio dello Stato;
- con riferimento alle voci relative agli oneri per contributi in c/esercizio, in c/investimenti o in c/capitale erogati ad altri soggetti e alle corrispondenti voci relative ai proventi per contributi ricevuti da altri soggetti, l'eliminazione della distinzione fra contributi "liberi" e "vincolati", in quanto risulta estranea alla logica della contabilità economico-patrimoniale e appesantisce la struttura del PdC;
- una limitata revisione dei conti di costo per acquisti di beni e servizi, per eliminare alcune sovrapposizioni e ridondanze e per specificare alcune nature di costo rilevate dalle amministrazioni centrali nel corso della sperimentazione e non adeguatamente rappresentate nel PdC di cui al precedente aggiornamento.

IMPATTO SULLE RILEVAZIONI DI CONTABILITÀ ANALITICA DEI COSTI

Come noto, attraverso il sistema di contabilità economica analitica dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato si formula il Budget dei costi per centri di costo, Missioni e programmi, che è aggiornato (Budget rivisto) contestualmente alla predisposizione del provvedimento di assestamento del Bilancio dello Stato, e si elabora il rendiconto analitico dei costi allegati rispettivamente al Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato (decreto legislativo n. 279/97; art. 21 c.11 e art. 36 c.5 della legge n. 196/2009). Le rilevazioni di contabilità economica analitica sono anche di supporto ai sistemi di controllo di gestione dei ministeri di cui al decreto legislativo n. 286/1999.

Le voci di costo della sezione iv) del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale si applicano alle rilevazioni della contabilità analitica dei costi delle amministrazioni centrali dello stato **a partire dal Budget rivisto 2023** (articolo 2 del D.M.).

RACCORDO FRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE - PRINCIPI E REGOLE CONTABILI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 3 del D.M. stabilisce che, a partire dal 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale avviene per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e non più per il tramite del **modulo finanziario del PdC** originariamente previsto, **all'allegato 1.1**, dal più volte citato DPR n. 140 del 2018.

Quest'ultimo **modulo cessa quindi di essere applicato dal 2023**.

La classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato è stata appositamente rivista in occasione della predisposizione della legge di Bilancio 2023-2025 proprio per assicurare il migliore raccordo con il PdC. La nuova classificazione economica delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato è pubblicata con la [Circolare RGS del 21 dicembre, n. 46](#).

Nell'allegato 2 del D.M. sono forniti appositi schemi di raccordo tra il PdC economico-patrimoniale e, rispettivamente, la classificazione delle entrate (art. 25, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e la classificazione delle spese del bilancio dello Stato (art. 25, commi 3 e 3-bis, e art. 25-bis, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Ragioneria Generale dello Stato ha implementato tali schemi sui sistemi informativi, in particolare sul sistema InIt, dove, dal 2021, si tengono le scritture di contabilità economico-patrimoniale.

Alle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale, inoltre, si continuano ad applicare i principi contabili generali previsti dall'art. 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché i principi della contabilità analitica per centri di costo e i principi contabili nazionali, secondo l'approccio generale descritto nella [Nota Tecnica n. 1](#) (*Approccio adottato per la Contabilità Economico-Patrimoniale nella prima versione del Sistema InIt*) allegata alla citata [Circolare RGS del 19 marzo 2021, n. 9](#), integrato dalle indicazioni fornite con la successiva [Circolare RGS del 25 gennaio 2022, n. 7](#) (rilascio delle nuove funzionalità di InIt relative alla gestione fisica dei beni mobili).

Ciò nelle more della emanazione dei principi contabili applicati, e del completamento del percorso di attuazione della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation Italia (PNRR), denominata "*Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual*", volta all'implementazione, entro il 2026, di un sistema di contabilità basato sul principio di competenza economica (*accrual*) unico per tutte le amministrazioni pubbliche, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS), in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Secondo l'approccio generale descritto nella citata [Circolare n. 9 del 2021](#), le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale effettuate sul sistema InIt possono essere divise in due gruppi:

1) **Registrazioni di contabilità economico-patrimoniale eseguite dagli operatori direttamente sul nuovo sistema InIt**

Rientrano nelle operazioni di questo gruppo, tra l'altro, quelle relative alla registrazione dei documenti di costo (fatture e altri documenti di costo), le scritture relative alla chiusura e abbinamento di Ratei passivi e Fatture da ricevere imputati alla chiusura dell'esercizio precedente e una parte dei processi amministrativi relativi all'acquisto di beni e alla presa in carico, alla assegnazione e gestione fisica dei beni acquisiti dallo Stato. Per tutte queste operazioni, gli operatori contabili su InIt avranno a disposizione, dalla apertura della gestione del 2023, **soltanto i conti del piano dei conti economico-patrimoniale aggiornati secondo il citato recente D.M. del 27 dicembre 2022**. Per la chiusura

dell'esercizio 2022 continuerà ad essere adottata la precedente versione del PdC.

Per le operazioni di registrazione dei documenti di costo (fatture e altri documenti di costo), in particolare, il sistema prospetterà automaticamente i conti di costo del PdC aggiornato collegati alla classificazione economica dei capitoli di spesa collegati secondo i citati schemi di raccordo di cui all'allegato 2 del D.M. di aggiornamento del PdC. Sarà comunque possibile selezionare un conto differente rispetto a quelli prospettati automaticamente dal sistema.

2) Registrazioni di contabilità economico-patrimoniale derivate automaticamente da registrazioni di contabilità finanziaria (es. emissione titoli di pagamento, riscossioni di entrata) o da altri dati provenienti dai sistemi attuali

Nelle operazioni del secondo gruppo rientrano, tra l'altro, le scritture relative a Proventi/Ricavi di natura tributaria o extratributaria, le scritture relative agli oneri per contributi in c/esercizio o in c/investimento o in c/capitale erogati dallo Stato ad altri soggetti, le scritture relative al debito pubblico, quelle relative agli oneri di personale (tramite integrazione con il sistema stipendiale NoiPA, in via di definizione). Queste operazioni sono gestite tramite automatismi dal sistema InIt in modo del tutto trasparente per gli operatori, avvalendosi anche dei citati schemi di raccordo di cui all'allegato 2 al D.M. di aggiornamento del PdC.

SCHEMI DI CONTO ECONOMICO E DI STATO PATRIMONIALE

In vista dell'entrata a regime della contabilità economico patrimoniale e contestualmente al percorso di attuazione della citata Riforma 1.15 del PNRR, l'articolo 7 del D.M. di aggiornamento del PdC dispone che, dopo la predisposizione e trasmissione alla Corte dei Conti della relazione annuale sull'ultimo anno di sperimentazione (a metà del 2023, contestualmente al Rendiconto generale dello Stato del 2022), la Ragioneria Generale dello Stato elaborerà una proposta di schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, da sottoporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze. La proposta includerà una ipotesi con i tempi e modalità per l'adozione dei suddetti schemi e i necessari adeguamenti normativi per darne attuazione.

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI CONTROLLO

L'Articolo 8 del D.M. mantiene inalterati i controlli già previsti per la sperimentazione del PdC a carico del sistema delle Ragionerie ossia degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato (UCB e RTS), in attesa di dare attuazione all'articolo 8, comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140. Quest'ultimo infatti dispone che *“Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure”*.

Il Ragioniere Generale dello Stato